

Si segnala una recentissima e ben motivata pronuncia del Tribunale Civile di Palmi tesa ad affermare il rispetto delle **pari opportunità tra marito e moglie** nei giudizi di separazione dei coniugi e segnatamente in punto di **affidamento dei figli minori**.

Si tratta dell'ordinanza emessa in data 22 febbraio 2021 dalla Dott.ssa Anna Maria Nesci nell'ambito di un giudizio di separazione giudiziale, con la quale – **prima ancora dell'avvio dell'attività istruttoria** – il Giudice ha accolto la richiesta del padre di vedere garantito il proprio diritto ad una maggiore presenza nella vita del figlio undicenne ed ha conseguentemente disposto un affidamento condiviso **con una suddivisione perfettamente paritetica dei temi di permanenza del minore presso ciascun genitore**.

Il Tribunale ha inoltre affermato che **il diritto alla bigenitorialità è, innanzitutto, un diritto del minore** declinato nella previsione di cui all'art. 337 *ter* c.c., che ben si garantisce con il modello della frequentazione paritaria ogni qual volta non vi siano serie ragioni che inducano a ritenere che esso non sia concretamente praticabile (ad esempio per eccessiva distanza fra i luoghi di vita dei genitori) o rispondente all'interesse del minore.

Nel caso di specie, il Giudice non ha ritenuto causa ostativa all'adozione della collocazione paritaria la conflittualità esistente tra i genitori ed ha utilizzato quali elementi a sostegno della propria decisione la distanza ragionevole tra le abitazioni dei genitori, l'aiuto della nonna paterna nonché l'abitudine del minore a trascorrere con il padre anche lunghi periodi nella stagione estiva.

La permanenza paritaria del minore ha indotto, infine, il Tribunale a modificare anche il *quantum* del mantenimento posto a carico del padre, atteso che è stato previsto un contributo diretto per le esigenze connesse al vitto ed all'alloggio del bambino nei periodi di permanenza con il padre, con imposizione, però, a carico dello stesso dell'obbligo di contribuire comunque alle ulteriori spese di mantenimento ordinario sostenute dalla madre, sia pure in misura minore (nella fattispecie mediante il versamento di 125,00 euro).